



Davide Nicco

STUDIO DAVIDE NICCO

Dottore Commercialista Revisore Contabile

Via Cossolo 9 – 10029 Villastellone (To)
C.F. NCCDVD69B17L219T / P.I. 07494550010
Telefono 011 969 60 32 - Fax: 011 96 10 460
studio@niccodavide.it
www.niccodavide.it

PROMEMORIA E AGGIORNAMENTO FISCALE E CONTABILE

N° 8/2015 DEL 30 APRILE 2015

L'ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE ALLA PA

Il DM del 17/6/2014 prevede che il pagamento dell'imposta di bollo (se richiesta) per libri, scritture contabili e documenti tributari in versione informatica debba avvenire, interamente a saldo, mediante F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio indicando il codice tributo "2501", denominato "Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014"

Pertanto la marca da bollo non deve essere applicata sulla fattura elettronica mediante contrassegno telematico ma deve soltanto essere indicata in fattura la dicitura "Imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014 art. 6".

Non è necessaria alcuna comunicazione preventiva all'Agenzia delle Entrate (né autorizzazioni).

Fattispecie diversa è quella in cui si intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale su fatture non elettroniche ma inviate tramite email in formato PDF. In questi casi è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ed è prevista una specifica procedura alternativa.

LA MANCATA SEPARATA INDICAZIONE IN DICHIARAZIONE DEI COSTI BLACK LIST NON INCIDE SULLA LORO DEDUCIBILITÀ

Corte di Cassazione sent. n. 2612 dell'11/2/15, n. 4030 del 27/2/15, n. 6205 del 27/3/2015

La Cassazione (con una serie di recenti sentenze) ha ribadito che la deducibilità dei costi scaturenti da operazioni intercorse con soggetti residenti in Paesi black list, è subordinata solo alla prova della operatività dell'impresa estera contraente e della effettività della transazione commerciale, a prescindere dalla separata indicazione in dichiarazione dei costi suddetti.

La separata indicazione dei costi (come variazione in aumento e variazione in diminuzione nel quadro RF di UNICO) è obbligo di carattere meramente formale, passibile di sanzione amministrativa pari al 10% dell'importo complessivo delle spese e dei componenti negativi non indicati, con un minimo di 500 euro e un massimo di 50.000 euro (art. 8, co.1 del D.lgs. n. 471/1997).

COME DETRARRE LE SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL'ESTERO

Le spese mediche sostenute all'estero sono soggette allo stesso regime di quelle analoghe sostenute in Italia; anche in questo caso, per poter beneficiare della detrazione del 19% dall'IRPEF, deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Non possono essere computate tra le spese che danno diritto alla detrazione quelle relative al trasferimento e al soggiorno all'estero, sia pure per motivi di salute.

Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano; in particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata.

Per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d'Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco.

L'ADOZIONE DEI NUOVI PRINCIPI CONTABILI PUÒ GIUSTIFICARE IL RINVIO DEL BILANCIO

Comunicato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 19 aprile 2015

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (CNDCEC), ha comunicato che l'adozione dei nuovi principi contabili nazionali può giustificare il rinvio al maggior termine di 180 giorni dell'approvazione del bilancio da parte dell'assemblea dei soci (qualora lo statuto lo preveda).

Secondo il CNDCEC l'adozione dei nuovi principi contabili, potrebbe infatti rientrare tra le "particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società" previste dall'art. 2364 del codice civile.

Siamo a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito alle notizie riportate da questo Promemoria che, per il suo livello di sintesi, rappresenta un semplice memorandum esemplificativo e non esaustivo degli adempimenti obbligatori.

Cordiali saluti.